

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONE

Infanzia - Primaria - Secondaria I grado Via Provinciale, 14 10010 – SETTIMO VITTONE (TO) e-mail: toic849008@istruzione.it - PEC: toic849008@pec.istruzione.it Tel. 0125/658438 – www.icsettimovittone.it C.F. 84004630012 - Codice Fatturazione: UFCH7V



.C. SETTIMO VITTONE Prot. 0003890 del 12/09/2021 01-01 (Uscita)

ficazione è NON VALIDA.

delle zone di pertinenza dei Plessi.

Ai Signori Sindaci Assessori all'istruzione Responsabili settore Servizi alla persona dei Comuni di Andrate, Borgofranco d'Ivrea, Carema, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco A tutto il Personale Scolastico dell'Istituto A tutti i genitori degli alunni frequentanti l'Istituto Alle Responsabili dei Plessi dell'Istituto A tutto il Personale Esterno all'Istituzione Scolastica che accede nei Plessi dell'Istituto LORO SEDI

OGGETTO: controllo validità della certificazione verde COVID-19 c.d. "Green Pass" per l'accesso nei Plessi dell'Istituto Comprensivo da parte di PERSONALE ESTERNO all'Istituzione Scolastica

Visto il Decreto Legge nº 122 del 10/09/2021 in vigore dal 11/01/2021 che modifica il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e che sancisce all' Art. 9-ter.1:

Comma 2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonchè ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

Comma 3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Comma 4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma

2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

Comma 5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

SI DISPONE

1) È fatto OBBLIGO di possesso ed esibizione della Certificazione verde Covid-19 (c.d. "Green Pass") per chiunque acceda nei lo-
cali (locali al chiuso) dei Plessi dell'Istituto Scolastico, a qualsiasi titolo operante, tra cui:
☐ utenti per servizi di segreteria muniti di appuntamento;
☐ genitore/accompagnatore dei bambini della scuola dell'Infanzia;
☐ genitori che prelevano o accompagnano i figli durante l'orario scolastico, incluso l'orario del servizio mensa;
□ addetti al servizio di refezione scolastica;
□ assistenti ad personam;
□ operai manutentori;
□ personale impiegato nella assistenza tecnica ed informatica;
□ tecnici operanti a vario titolo;
□ tecnici operanti per conto dell'Ente Locale;
□ personale comunque classificabile come PERSONALE ESTERNO all'Istituzione Scolastica.
2) Il personale di cui al punto 1 dovrà esibire la Certificazione verde al personale scolastico delegato dal Dirigente Scolastico in servizio all'ingresso dei vari plessi, il quale procederà alla verifica tramite l'app. VericaC19 scansionando il QR CODE che potrà essere presentato sia in formato cartaceo, che digitale.

3) Non sarà consentito l'accesso ai locali scolastici al personale esterno che NON ESIBISCE la Certificazione oppure la cui certi-

4) L'OBBLIGO di possesso ed esibizione della Certificazione verde Covid-19 non si applica al Personale esterno che è esente dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Tale

personale è tenuto alla presentazione della relativa certificazione al personale in servizio delegato all'ingresso dei plessi. 5) L'OBBLIGO di possesso ed esibizione della Certificazione verde Covid-19 non si applica al Personale esterno che accedendo per-

1



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONE

Infanzia – Primaria – Secondaria I grado
Via Provinciale, 14 10010 – SETTIMO VITTONE (TO)
e-mail: toic849008@istruzione.it - PEC: toic849008@pec.istruzione.it
Tel. 0125/658438 – www.icsettimovittone.it
C.F. 84004630012 - Codice Fatturazione: UFCH7V



6) Il Personale esterno che accede ai locali chiusi dei Plessi ed afferente alle seguenti categorie:
□ utenti per servizi di segreteria muniti di appuntamento;
□ operai manutentori;
□ personale impiegato nella assistenza tecnica ed informatica;
□ tecnici operanti a vario titolo;
□ tecnici operanti per conto dell'Ente Locale;
☐ PERSONALE ESTERNO all'Istituzione Scolastica che accede occasionalmente;
è tenuto, oltre all'OBBLIGO di possesso ed esibizione della Certificazione verde Covid-19, alla compilazione del REGISTRO DEI VISITATORI presente presso gli accessi dei Plessi ell'Istituto.
7) Per tutto il Personale Esterno che deve accedere ai Plessi per ragioni di servizio o di lavoro , la verifica del POSSESSO ed ESIBI- ZIONE della Certificazione verde Covid-19 deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Non sarà consentito l'accesso al predetto personale privo di Certificazione verde Covid19 o non valida.
Si ribadisce come da normativa vigente che la Certificazione verde COVID-19 è rilasciata: dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose).
La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale; a seguito di guarigione certificata dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
🗆 a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore).
Le Responsabili dei vari Plessi vigileranno sulla corretta applicazione della presente disposizione e segnaleranno allo scrivente qualsiasi criticità dovessero riscontrare.

Il Dirigente Scolastico Natale Necchi Firmato digitalmente

2